

## «Il divieto di selezione degli embrioni resta in vigore»

### Il professor Loiodice

«**N**on

viene presa in esame la possibilità di diagnosi preimpianto e il massimo delle modifiche alla legge 40 sono state già decise lo scorso anno con la sentenza 151 della stessa Consulta». Aldo Loiodice, docente di Diritto costituzionale all'Università Europea di Roma e avvocato amministrativista, respinge le interpretazioni «estensive» che fanno dire all'ordinanza 97 della Corte Costituzionale che è ormai possibile la diagnosi preimpianto: «Basta pensare che non è stato toccato il divieto di selezione degli embrioni a scopo eugenetico». **Che cosa ha stabilito la Corte Costituzionale?**

La Consulta ha respinto le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Milano – degli articoli 6 (sulla revoca del con-

senso dopo la fecondazione dell'ovulo) e 14 (divieto di crioconservazione e soppressione degli embrioni). Nel farlo ha ricordato di avere già previsto (sentenza 151/2009) la deroga al divieto di crioconservazione, ammettendo che «per scelta medica» possa essere necessario produrre più di tre embrioni e crioconservarne alcuni.

**E la diagnosi preimpianto che veniva richiesta dalle coppie che hanno**

**fatto ricorso al giudice?**

Resta vietata, basta guardare alla legge nel suo complesso. Sono in vigore l'articolo 13 che vieta «ogni selezione a scopo eugenetico degli embrioni»: è evidente che la diagnosi preimpianto è finalizzata a valutare la qualità della salute del concepito e «scartare» quelli affetti da patologie. E la stessa sentenza 151 non ha cancellato

l'obbligo di impianto, anche se non immediato, di tutti gli embrioni prodotti (art. 14 comma 3). Senza dimenticare che è stato mantenuto l'articolo 6 che vieta di ritirare il consenso alla procreazione assistita dopo il momento della fecondazione.

**Eppure le associazioni che hanno promosso il ricorso parlano di «diritto alla diagnosi preimpianto». Come mai?**

Mi pare un tentativo di manipolare le parole dell'ordinanza, che ha un peso minore della sentenza e non ha effetto giuridico su leggi esistenti. L'ordinanza restituisce gli atti al Tribunale di Milano chiudendo il processo rimanda al contenuto della sentenza 151. Resta ambigua solo dove sembra indicare che la deroga prevista in tale sentenza si esprima «negli stessi termini» richiesti dal Tribunale. Questo è un equivoco che va dissolto.

Enrico Negrotti